



Oggetto: D.M. n. 166/2001. D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 – Approvazione delle procedure operative in materia di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro, nel quale si rileva la necessità di approvare le procedure operative in materia di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche.

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito.

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 4 comma 4 della L.R. 17/01/92 n° 6, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro.

VISTO l'art. 25 dello statuto regionale.

VISTA la L. 127/97 art. 17 comma 32.

Con la votazione resa in forma palese riportata a pag. 1.

DELIBERA

- di approvare le procedure operative in materia di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche previste dalla D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 e dal D.M. 166 del 25/5/2001, secondo quanto definito agli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di stabilire:
 1. l'accreditamento costituisce requisito obbligatorio per la proposta e la realizzazione di interventi di formazione e orientamento a far data dal 1/7/2003; da tale data l'accreditamento viene concesso, per l'obbligo formativo, alle sedi operative dove, oltre all'assolvimento dei prescritti requisiti, si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Formazione Professionale;;
 2. entro il 30/6/2002:



- le sedi operative che hanno già operato debbono essere accreditate relativamente ai requisiti descritti all'Allegato 1 e all'Allegato 2, con la esclusione dei requisiti relativi alle competenze professionali;
 - le sedi di recente costituzione debbono essere accreditate relativamente ai requisiti descritti all'Allegato 1 e all'Allegato 2, con la esclusione del requisito *Presenza ed utilizzo di dispositivi di rete*, dei *Requisiti di Risultato* e dei requisiti relativi alle competenze professionali;
3. entro il 30/6/2003 le sedi debbono essere accreditate relativamente alle competenze professionali secondo gli standard minimi definiti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
 4. la dimostrazione dei *Requisiti di risultato*, della *Presenza e utilizzo dei dispositivi di rete* e la presentazione della *Dichiarazione autocertificata di esistenza del bilancio* per le sedi di recente costituzione decorrono dall'anno successivo a quello in cui l'accREDITAMENTO è richiesto, a fronte di sottoscrizione, da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente, di impegno a fornire nei termini previsti detta documentazione.
 5. sono esclusi dall'obbligo di accREDITAMENTO i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale, le quali restano in ogni caso sottoposte a quanto previsto dalle relative procedure di assegnazione in gestione; sono altresì escluse dall'obbligo di accREDITAMENTO le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio ed i soggetti che svolgono attività configurabile prevalentemente come azioni di assistenza tecnica; nel caso di iniziative formative promosse da un'associazione di soggetti devono risultare accREDITATE tutte le sedi operative che attuano tali iniziative;
 6. oggetto di accREDITAMENTO è ogni singola sede operativa di organismi pubblici o privati, ubicata nel territorio della Regione Marche, idonea rispetto alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza ed alla quale facciano capo in modo continuativo e verificabile tutti i processi di cui ai requisiti di processo (requisiti da R. 8 a R. 24 dell'Allegato 2);
 7. l'accREDITAMENTO per le attività di formazione professionale viene rilasciato in relazione alle tre macrotipologie formative di seguito elencate:
 - a. *obbligo formativo*: comprende i percorsi previsti dalla L. 144/99 art. 68 comma 1 lett. b) e c), realizzati nel sistema di formazione professionale e nell'esercizio dell'apprendistato;
 - b. *formazione superiore*: comprende la formazione post-obbligo formativo, la Istruzione Formazione Tecnica Superiore prevista dalla L. 144/99 art. 69, l'alta formazione relativa ad interventi all'interno e successivi ai cicli universitari;
 - c. *formazione continua*, destinata a soggetti occupati, in CIG e mobilità, a disoccupati per i quali la formazione è propedeutica all'occupazione, nonché ad apprendisti che abbiano assolto l'obbligo formativo;
 8. le domande di accREDITAMENTO devono essere redatte secondo lo schema di cui all'Allegato 3, e possono essere inviate al Servizio Formazione Professionale della Regione Marche a partire dalla data di pubblicazione del presente atto. Il termine



- del procedimento di cui alla D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 decorre dal giorno in cui ciascuna istanza di accreditamento perviene al Servizio Formazione Professionale.
9. le sedi operative che hanno già operato, in possesso dei prescritti requisiti, sono accreditate per tre anni;
 10. alle sedi di recente costituzione, in possesso dei prescritti requisiti, viene rilasciato un accreditamento provvisorio della durata di due anni;
 11. le sedi operative accreditate sono iscritte in apposito elenco con l'indicazione dei confini di validità (tipologia/e formativa/e, durata, eventuale regime provvisorio) dell'accREDITamento; l'elenco dei soggetti accreditati viene di norma aggiornato ogni quattro mesi;
 12. i soggetti accreditati hanno l'obbligo di presentare, durante il periodo di vigenza dell'accREDITamento, apposita autocertificazione annuale del mantenimento dei requisiti secondo quanto previsto agli Allegati 4 e 5;
 13. di procedere, nei confronti dei soggetti accreditati, alla verifica annuale del mantenimento dei requisiti secondo le procedure descritte all'Allegato 4;
 14. di rimandare a successivo atto l'approvazione dei criteri per la definizione del campione di sedi accreditate da sottoporre a verifica diretta;
 15. di modificare il Regolamento istitutivo del *Dispositivo di accREDITamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM)* approvato con D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 come di seguito descritto:
 - il punto c) del secondo periodo del comma 4 dell'art. 3 è così sostituito:
c) *formazione continua*, destinata a soggetti occupati, in CIG e mobilità, a disoccupati per i quali la formazione è propedeutica all'occupazione, nonché ad apprendisti che abbiano assolto l'obbligo formativo.
 - il primo e secondo periodo del comma 2 dell'art. 4 sono così sostituiti: "In caso di primo accREDITamento di strutture formative che hanno già operato è fatto obbligo al richiedente di presentare il proprio statuto e la dichiarazione autocertificata di esistenza del bilancio. In caso di primo accREDITamento di strutture formative neocostituite la dimostrazione dei *Requisiti di risultato, della Presenza e utilizzo dei dispositivi di rete* e la presentazione della *Dichiarazione autocertificata di esistenza del bilancio* decorrono dall'anno successivo a quello in cui l'accREDITamento è richiesto a fronte di sottoscrizione, da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente, di impegno a fornire nei termini previsti detta documentazione".
 - il primo periodo del comma 4 dell'art. 4: è così sostituito: "Una volta la documentazione si presenti completa la Regione procederà entro i successivi 60 giorni alla verifica di sussistenza dei requisiti minimi di accREDITamento, attraverso esame di merito della stessa, integrato ove del caso da indagine diretta ed osservazione di evidenze oggettive presso ogni singola sede oggetto di accREDITamento".



- il secondo periodo del comma 8 dell'art. 4 è così sostituito: "Per ogni annualità, ciascun soggetto accreditato ha l'obbligo di autocertificare il mantenimento dei requisiti minimi richiesti e l'esistenza del bilancio".
- all' art. 5 i descrittori "soglia" e "Tipologie di evidenze e prove" del requisito R. 6 Obbligo di presentazione alla Regione Marche del bilancio annuale sono così sostituiti:
- *Soglia*: Autocertificazione di esistenza del bilancio classificato in base alla normativa vigente.
- *Tipologie di evidenze e prove*: Autocertificazione.

Il Segretario della Giunta Regionale
(Dott. Mario Conti)

Il Presidente della Giunta Regionale
(Dott. Vito D'Ambrosio)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Ministeriale n. 166 del 25/05/2001
D.G.R. n. 62 del 17/01/2001

B) MOTIVAZIONE

Il Decreto Ministeriale n. 166 approvato il 25/05/2001 ha stabilito che l'accreditamento costituisce requisito obbligatorio per la proposta e la realizzazione di interventi di formazione e di orientamento a far data dal 1 luglio 2003.

Il citato D.M. prevede inoltre che entro il 30 giugno 2002 le sedi formative che hanno già operato devono essere accreditate relativamente ai criteri riguardanti le capacità logistiche, la situazione economica, i livelli di efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate ed le interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio e le sedi di recente costituzione devono essere accreditate relativamente ai requisiti riguardanti le capacità gestionali, logistiche e la situazione economica.



Entro il 30/6/2003 le sedi debbono essere accreditate relativamente alle competenze professionali secondo gli standard minimi definiti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Sono esclusi dall'obbligo di accreditamento i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale, le quali restano in ogni caso sottoposte a quanto previsto dalle relative procedure di assegnazione in gestione.

Sono altresì escluse dall'obbligo di accreditamento le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio ed i soggetti che svolgono attività configurabile prevalentemente come azioni di assistenza tecnica.

Nel caso di iniziative formative promosse da un'associazione di soggetti devono risultare accreditate tutte le sedi operative che attuano tali iniziative.

Come stabilito nel Regolamento istitutivo del *Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM)* approvato con D.G.R. n. 62 del 17/01/2001, oggetto di accreditamento è ogni singola sede operativa di organismi pubblici o privati, ubicata nel territorio della Regione Marche, idonea rispetto alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza ed alla quale facciano capo in modo continuativo e verificabile tutti i processi di cui ai requisiti di processo (requisiti da R.8 a R.24 dell'Allegato 2).

Per le sedi di recente costituzione, che non possono disporre dei requisiti relativi alle relazioni con il territorio e dei requisiti di risultato, la dimostrazione dei *Requisiti di risultato*, della *Presenza e utilizzo dei dispositivi di rete* e la presentazione della *Dichiarazione autocertificata di esistenza del bilancio* decorrono dall'anno successivo a quello in cui l'accREDITAMENTO è richiesto a fronte di sottoscrizione, da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente, di impegno a fornire nei termini previsti detta documentazione.

Il citato D.M. 166/2001 stabilisce che l'accREDITAMENTO viene rilasciato in relazione a tre macrotipologie formative:

- a) *obbligo formativo*: comprende i percorsi previsti dalla L. 144/99 art. 68 comma 1 lett. b) e c), realizzati nel sistema di formazione professionale e nell'esercizio dell'apprendistato,
- b) *formazione superiore*: comprende la formazione post-obbligo formativo, la Istruzione Formazione Tecnica Superiore prevista dalla L. 144/99 art. 69, l'alta formazione relativa ad interventi all'interno e successivi ai cicli universitari;
- c) *formazione continua*, destinata a soggetti occupati, in CIG e mobilità, a disoccupati per i quali la formazione è propedeutica all'occupazione, nonché ad apprendisti che abbiano assolto l'obbligo formativo.

Le sedi operative possono essere accreditate per una o più macrotipologie.

Il citato Regolamento istitutivo del *Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM)* rimanda ad un successivo atto deliberativo l'approvazione delle procedure operative di attuazione, per la predisposizione delle quali la Regione Marche ha istituito un apposito gruppo di lavoro.



La definizione delle procedure ha posto l'esigenza di delineare un insieme di principi guida, che è importante porre in evidenza al fine di una loro migliore comprensione.

Un primo riferimento obbligato nella definizione delle procedure operative è il rispetto sia del Regolamento Regionale istitutivo del Dispositivo di accreditamento (DAFORM), che del Decreto Ministeriale sull'accREDITamento delle sedi formative approvato il recente 25/05/2001.

Come chiaramente precisato nel Decreto Ministeriale il quadro dei requisiti ivi definito non costituisce il sistema nazionale di accREDITamento, diverso e parallelo a quello delle Regioni, ma la base comune dei sistemi regionali di accREDITamento.

Pertanto nella definizione delle procedure operative del Regolamento Regionale si è tenuto presente che "l'architettura" del nostro Regolamento, pur essendo stata fissata tenendo conto:

1. delle caratteristiche del sistema formativo regionale,
2. delle disposizioni del Regolamento nazionale, già in avviata fase di formazione alla data di stesura e di approvazione del DAFORM,

doveva essere implementata per inserire disposizioni e requisiti - non presenti nel nostro Regolamento - ma che essendo previsti dal Decreto 166/2001 non possono non essere recepiti.

Una seconda esigenza è data dalla necessità di garantire la massima trasparenza degli atti di valutazione delle strutture formative richiedenti l'accREDITamento. Ciò ha portato:

- alla definizione di procedure dettagliate, articolate per ogni fase del procedimento;
- alla definizione per ogni requisito di una *check list* di valutazione, tale da consentire un esame il più possibile oggettivo e completo dei diversi elementi costituenti nel loro complesso il livello minimo di sussistenza;
- alla messa in evidenza dei possibili rapporti fra requisiti e sistemi di certificazione di III parte, al fine di favorire lo sviluppo di approcci volontari altamente coerenti con lo spirito ed i contenuti del dispositivo regionale di accREDITamento.

Una terza esigenza è la semplificazione amministrativa. Si sono definite procedure che prevedono un esteso ricorso all'autocertificazione, secondo il principio della responsabilizzazione del soggetto richiedente.

Un'ulteriore esigenza è relativa all'accessibilità delle informazioni necessarie ai fini di una corretta ed economica conduzione, da parte dei soggetti richiedenti, delle procedure di accREDITamento. A tale fine si è agito attraverso:

- la predisposizione di un dossier tipo, articolato in modo da consentire ai richiedenti una miglior autovalutazione di completezza e congruenza della documentazione;



- la predisposizione, nell'ambito di detto dossier, di una modulistica standard, in larga parte composta da fax simile di autocertificazione;
- la predisposizione di una *check list* che consenta al soggetto richiedente la verifica del grado di completezza formale della propria domanda, nonché favorisca la sua comprensione dell'eventuale distanza fra i requisiti posseduti e quelli espressamente richiesti come condizione minima di accreditamento.

L'attuazione operativa del DAFORM è articolata su cinque fasi di seguito elencate sinteticamente, rimandando per il loro dettaglio ai documenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

FASE n.1. Procedura di verifica di sussistenza dei requisiti giuridici e degli impegni formali

E' la procedura descritta all'Allegato 1 della presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, che avvia il processo di accreditamento. Ha per obiettivo la valutazione della presenza delle condizioni minime che consentono l'istruzione del procedimento, definite in particolare con riferimento ai requisiti:

- R.1 – Riferibilità della fattispecie "attività di formazione professionale" alle finalità del soggetto
- R.2 – Attestazione dei poteri di rappresentanza legale del soggetto
- R.3 – Impegno ad accettare il controllo della Regione Marche
- R.4 – Impegno a garantire la copertura dei rischi di infortuni e responsabilità civile
- R.5 – Impegno a rispettare i contratti di lavoro per il personale dipendente
- R.6 – Obbligo di presentazione alla Regione Marche del bilancio annuale.

La procedura prevede l'esame presso il Servizio Formazione Professionale della Regione Marche di documentazione trasmessa dal soggetto richiedente.

Nel caso in cui la documentazione necessaria ai fini della valutazione della presenza di tali requisiti sia incompleta o insufficiente, il Servizio comunica al soggetto richiedente le condizioni di non conformità, fissando un termine di adeguamento. Nel caso in cui il soggetto richiedente non presenti una o più condizioni richieste, o non risponda nei termini di adeguamento fissati, ne risulta l'improcedibilità della domanda di accreditamento.

FASE n. 2. Procedura di verifica di sussistenza dei requisiti minimi di accreditamento

E' la procedura descritta all'Allegato 2 della presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, attraverso cui, successivamente ad esito positivo della procedura di valutazione di completezza e congruenza della documentazione relativa ai requisiti giuridici e agli impegni formali, è svolta la verifica di sussistenza dei prescritti requisiti minimi di accreditamento.



La procedura prevede l'esame presso il Servizio Formazione Professionale della documentazione trasmessa dal soggetto richiedente.

Nel caso in cui la documentazione necessaria ai fini della valutazione della presenza di tali requisiti sia incompleta o insufficiente, il Servizio comunica al soggetto richiedente le condizioni di non conformità, fissando un termine di adeguamento. Nel caso in cui il soggetto richiedente non presenti una o più condizioni richieste, o non risponda nei termini di adeguamento fissati, ne risulta l'improcedibilità della domanda di accreditamento.

Per ogni requisito descritto agli Allegati 1 e 2 è stata elaborata una scheda che costituisce parte sostanziale del dispositivo operativo di accreditamento, articolata nei descrittori sotto indicati.

- *Livello di soglia minima comune alle macro tipologie formative*

E' il livello già adottato dalla Giunta nella delibera istitutiva del DAFORM, eventualmente riformulato dal punto di vista testuale, in ordine alla sua migliore interpretazione operativa.

- *Livello di soglia minima specifico per singola macro tipologia formativa*

E' la declinazione specifica del livello di soglia eventualmente definita per una o più macro tipologie formative (obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua), in ragione delle peculiari caratteristiche ad esse proprie. E' da intendersi integrativo della soglia minima, costituente riferimento comune.

- *Tipologia di evidenze e prove*

Descrive, a partire da quanto deliberato dalla Giunta in sede di istituzione del DAFORM, eventualmente riformulato dal punto di vista testuale in ordine alla sua migliore interpretazione operativa, i documenti che il soggetto richiedente accreditamento deve produrre ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti; tali documenti sono dettagliati nei loro elementi minimi costitutivi nel successivo campo "Check list delle evidenze e prove".

- *Rapporti con l'eventuale possesso di certificazione ISO 9001:2000*

Descrive a titolo indicativo il rapporto che ogni requisito intrattiene con l'eventuale certificazione UNI EN ISO 9001:2000 (c.d. "Vision 2000"), ai fini di verifica della sua sussistenza.

- *Check list delle evidenze e prove*

Presenta in modo sistematico l'insieme degli elementi informativi la cui presenza nella documentazione costituisce condizione necessaria ai fini della verifica di sussistenza.



Supporta il valutatore nella verifica della rispondenza di ogni elemento ai criteri ed alla soglia minima prevista dal DAFORM.

- *Contesto di valutazione della verifica di sussistenza*

Precisa i riferimenti che il valutatore deve assumere ai fini della corretta interpretazione della rispondenza dei singoli elementi costituenti ciascuna evidenza ai requisiti previsti dal DAFORM.

- *Note operative sulla conduzione della valutazione*

Descrive sinteticamente la modalità con cui deve essere condotta la verifica della sussistenza del requisito.

FASE n 3. Accreditamento ed iscrizione ad albo pubblico

E' la fase in cui il Dirigente del Servizio Formazione Professionale, preso atto degli esiti della verifica di sussistenza dei requisiti minimi, accredita con proprio provvedimento la sede operativa richiedente e ne cura l'iscrizione ad apposito elenco pubblico, indicando i confini di validità (tipologia/e formativa/e, durata, eventuale regime provvisorio) dell'accREDITamento.

FASE n. 4. Procedura di verifica annuale del mantenimento dei requisiti

E' la procedura prevista all' Allegato 4 della presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, attraverso cui il Servizio Formazione Professionale provvede alla verifica periodica del mantenimento dei requisiti minimi, attraverso acquisizione di autocertificazioni, documentazione già in possesso della pubblica amministrazione o esito di verifiche ispettive presso la sede operativa oggetto di accREDITamento.

E' stato a tal fine predisposto un modello da utilizzare per l'autocertificazione annuale del mantenimento dei requisiti di cui all' Allegato 5, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il termine perentorio per l'autocertificazione decorre dal trentesimo giorno antecedente la scadenza dell'annualità precedente di vigenza dell'accREDITamento.

La verifica diretta, presso la singola sede accREDITata di un soggetto gestore, è svolta quando ricorre una fra le seguenti condizioni:

- a) inclusione del soggetto in un campione significativo di strutture accREDITate, individuato sulla base di criteri statisticamente validi definiti dalla Giunta regionale;
- b) in presenza di segnalazione da parte di una Provincia di incongruenze rilevate dalla stessa Provincia in sede di verifica delle attività formative finanziate;
- c) in presenza di segnalazione di non conformità, motivata e debitamente sottoscritta, da parte di qualsiasi persona;



- d) in presenza di violazione di norme cogenti, anche non direttamente afferenti all'accreditamento, accertata o in fase di accertamento da parte dell'autorità giudiziaria.

La definizione dei criteri di cui alla lettera a) viene effettuata dalla Giunta regionale con successivo atto deliberativo.

FASE n. 5. Comunicazione di non conformità

E' la fase che attiene alle relazioni fra soggetto richiedente o in possesso di accreditamento e Servizio Formazione Professionale, quando da questi sia rilevata una non conformità nella procedura (p.e. incompletezza della documentazione).

Le non conformità sono comunicate per iscritto ed in modo motivato, al fine di porre il soggetto nella migliore condizione di adeguamento.

Il dossier di richiesta di accreditamento

Nella logica della semplificazione e della maggior trasparenza degli atti amministrativi è stato elaborato un dossier standard di richiesta di accreditamento (Allegato n. 3), concepito come guida alla predisposizione da parte del soggetto richiedente della documentazione necessaria. Detto dossier si articola in due sezioni:

- la prima, destinata a rilevare tutte le informazioni necessarie alla verifica dell'ammissibilità del soggetto alla valutazione della sussistenza dei requisiti minimi; è rivolta al soggetto inteso come entità giuridica, sottoposto all'assolvimento degli obblighi di cui all' allegato 1 della presente deliberazione;
- la seconda, destinata a rilevare tutte le informazioni necessarie alla valutazione della sussistenza dei prescritti requisiti minimi richiesti ad ogni singola sede operativa; è dunque rivolta al soggetto inteso come entità organizzativa territoriale, sottoposto all'assolvimento degli obblighi di cui all' allegato 2 della presente deliberazione.

Il dossier contiene:

- la richiesta delle informazioni necessarie all'istruzione del procedimento;
- un insieme di testi standard, di cui si fa obbligo di sottoscrizione in regime di autocertificazione, finalizzati alla riduzione degli adempimenti burocratici, secondo il principio della diretta responsabilizzazione del richiedente;
- una *check list* che consente il riepilogo delle informazioni, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, facilitando la rilevazione di eventuali incompletezze da parte del soggetto richiedente.



Come stabilito nella D.G.R. n. 62/2001 l'accreditamento ha decorrenza immediata nei propri effetti ed ha durata triennale; fanno eccezione le sedi operative di recente costituzione che non possono disporre dei requisiti di risultato e di relazioni alle quali - verificata la sussistenza dei prescritti requisiti viene rilasciato un accreditamento provvisorio per la durata di due anni.

Per ogni annualità, come già detto, ciascun soggetto accreditato ha l'obbligo di autocertificare il mantenimento dei requisiti minimi richiesti secondo quanto previsto agli Allegati 4 e 5.

Il 31 Luglio 2001 le procedure operative descritte agli Allegati 1, 2, 3, 4, 5 sono state sottoposte a consultazione con le Organizzazioni Sindacali, con i Sottoscrittori del Patto per lo Sviluppo, con i Componenti della Commissione Regionale per l'Impiego, con il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale e i Rappresentanti della Categoria dei Dirigenti Scolastici ed è stato acquisito un ampio consenso.

Al fine di eliminare taluni adempimenti eccessivamente gravosi a carico degli organismi accreditandi e privilegiare quanto più possibile il ricorso all'autocertificazione, al fine di snellire il procedimento di valutazione ed al fine di armonizzare il Regolamento Regionale al D.M. 166/2001, si ritiene opportuno procedere alle modifiche del Regolamento istitutivo del *Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM)* approvato con D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 di seguito descritte

- il punto c) del secondo periodo del comma 4 dell'art. 3 è così sostituito:
c) *formazione continua*, destinata a soggetti occupati, in CIG e mobilità, a disoccupati per i quali la formazione è propedeutica all'occupazione, nonché ad apprendisti che abbiano assolto l'obbligo formativo.

- il primo e secondo periodo del comma 2 dell'art. 4 sono così sostituiti: "In caso di primo accreditamento di strutture formative che hanno già operato è fatto obbligo al richiedente di presentare il proprio statuto e la dichiarazione autocertificata di esistenza del bilancio. In caso di primo accreditamento di strutture formative neocostituite la dimostrazione dei *Requisiti di risultato, della Presenza e utilizzo dei dispositivi di rete* e la presentazione della *Dichiarazione autocertificata di esistenza del bilancio* decorrono dall'anno successivo a quello in cui l'accreditamento è richiesto a fronte di sottoscrizione, da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente, di impegno a fornire nei termini previsti detta documentazione".

- il primo periodo del comma 4 dell'art. 4: è così sostituito: "Una volta la documentazione si presenti completa la Regione procederà entro i successivi 60 giorni alla verifica di sussistenza dei requisiti minimi di accreditamento, attraverso esame di merito della stessa, integrato ove del caso da indagine diretta ed osservazione di evidenze oggettive presso ogni singola sede oggetto di accreditamento".



- il secondo periodo del comma 8 dell'art. 4 è così sostituito: "Per ogni annualità, ciascun soggetto accreditato ha l'obbligo di autocertificare il mantenimento dei requisiti minimi richiesti e l'esistenza del bilancio".
- all' art. 5 i descrittori "soglia" e "Tipologie di evidenze e prove" del requisito R. 6 Obbligo di presentazione alla Regione Marche del bilancio annuale sono così sostituiti:
- *Soglia*: Autocertificazione di esistenza del bilancio classificato in base alla normativa vigente.
- *Tipologie di evidenze e prove*: Autocertificazione.

C) PROPOSTA

Si propone quindi di adottare una deliberazione ad oggetto:

D.M. 166/2001. D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 – Approvazione delle procedure operative in materia di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Paola Micheli)

PARERE ED ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E PROBLEMI DEL LAVORO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione.

Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 della L. 127/97.

Dal presente atto non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa.

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Piero Sunzini)

La presente deliberazione si compone di n° _____ pagine.

Il Segretario della Giunta Regionale
(Dott. Mario Conti)

Oggetto: